

MANUALE PRATICO

RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492 BIS CPC)

DR. NICOLA CECORO
DIRIGENTE UNEP TRIBUNALE DI FERMO

NORMATIVA

VECCHIO TESTO

Art. 492-bis, cpc

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

NUOVO TESTO

Art. 492-bis, cpc

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Art. 481 cpc

(Cessazione dell'efficacia del precetto).

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Art. 501 cpc

(Termine dilatorio del pignoramento).

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

Art. 517 cpc

(Scelta delle cose da pignorare)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

Art. 518 cpc

(Forma del pignoramento)

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su banchi di sabbia, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine

perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Art. 520 cpc

(Custodia dei mobili pignorati)

L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 543 cpc (Forma del pignoramento)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;*
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;*
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;*
- 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.*

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni

di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

Art. 546 cpc
(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

Art. 552 cpc
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Art. 553 cpc
(Assegnazione e vendita di crediti)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.

Art. 557 cpc

(Deposito dell'atto di pignoramento)

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari ⁽²⁾. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari ⁽³⁾.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione ⁽⁴⁾. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Art. 388 cp

(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa⁽²⁾, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento⁽³⁾, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora⁽⁴⁾ l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale⁽⁵⁾.

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine⁽⁵⁾.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309⁽⁶⁾.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa⁽⁶⁾.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516⁽⁶⁾.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa⁽⁹⁾.

Art. 155-ter, disp. att. cpc

(Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492 bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492 bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155 quater, disp. att. cpc

(Modalità di accesso alle banche dati)

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia

per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155 quinquies di queste disposizioni.

Art. 155 quinquies, disp. att. cpc (Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

Art. 155 sexies, disp. att. cpc

(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

OSSERVAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

- la richiesta di ricerche telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc va presentata direttamente all'ufficiale giudiziario, territorialmente competente (ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) (art. 492 bis, comma 1, cpc), in quanto non è più necessaria la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale;
- tale autorizzazione è necessaria nel solo caso in cui il creditore voglia procedere a dette ricerche prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 cpc (10 giorni dalla notifica del precetto), se vi è pericolo nel ritardo (art. 492 bis, comma 2, cpc);
- la richiesta di ricerche telematiche può essere presentata all'ufficiale giudiziario:
 - a) direttamente presso l'UNEP allo sportello, allegando il titolo esecutivo e l'atto di precetto, in formato cartaceo, debitamente notificati;
 - b) trasmessa all'ufficiale giudiziario, a mezzo posta, allegando il titolo esecutivo e l'atto di precetto, in formato cartaceo, debitamente notificati;
 - c) trasmessa all'ufficiale giudiziario, a mezzo deposito telematico, utilizzando gli appositi programmi esistenti, allegando il titolo esecutivo e l'atto di precetto, debitamente notificati, in formato PDF e completi delle relative attestazioni di conformità previste dalla normativa vigente;
- per le ricerche con modalità telematiche ex art. 492 bis, cpc, vanno corrisposti al competente UNEP:
 - i diritti pari a: € 6,71, se l'importo dell'atto di precetto supera € 2.582,28;
€ 3,62, se l'importo dell'atto di precetto è compreso tra € 516,46 ed € 2.582,28;
€ 2,58, se l'importo dell'atto di precetto è inferiore ad € 516,46.

Detti diritti vanno pagati:

- direttamente allo sportello UNEP, per le richieste presentate in ufficio;
- per le richieste trasmesse a mezzo posta, detti diritti verranno pagati in contrassegno al momento della restituzione degli atti al termine della procedura;
- per le richieste trasmesse a mezzo deposito telematico, tali diritti andranno pagati con bonifico o con pagopa, allegando la ricevuta di pagamento;
- in virtù di una Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate, tutti gli UNEP dei Tribunali Italiani sono stati abilitati, nel periodo dal 22.8.2023 al 15.9.2023, ad eseguire le ricerche con modalità telematica dei beni del debitore da pignorare, ex art. 492 bis, cpc, presso l'Agenzia delle Entrate;
- prima di tale Convenzione, l'ufficiale giudiziario, non potendo procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, rilasciava al creditore procedente l'attestazione, ai sensi dell'art. 155-quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c., con la quale l'istante poteva ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni ivi contenute;
- detta attestazione, al momento, viene rilasciata dall'Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore procedente, per l'accesso alle banche dati dell'INPS/INAIL/Centro per l'Impiego/P.R.A., alle quali lo stesso Ufficiale Giudiziario non può accedere direttamente;
- si fa presente che i beni del debitore risultanti dalle ricerche telematiche ex art. 492 bis, cpc presso l'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
 - a) Dati del Registro: atti soggetti a registrazione (contratti di locazione di immobili, contratti di compravendita, contratti di mutuo, costituzione di quote societarie, ecc...);
 - b) Anagrafe rapporti: rapporti bancari e/o postali di vario tipo (conti correnti, libretti di deposito, ecc...);
 - c) Modelli reddituali: - crediti da lavoro dipendente e/o da pensione; - redditi da fabbricati;
- occorre, tuttavia, precisare che la situazione patrimoniale del debitore, risultante dalle ricerche telematiche presso l'Agenzia delle Entrate, non è aggiornata in tempo reale, ma risale alla dichiarazione patrimoniale del debitore dell'anno precedente (ad esempio, al momento, per le persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate fornisce i dati del modello 730/2022, relativo ai redditi del 2021);
- eseguite le ricerche telematiche, l'Ufficiale Giudiziario procederà come segue:
 - a) ***IPOTESI 1 (nessun bene/credito del debitore risultante dalla ricerca telematica)***

- l'ufficiale giudiziario redige il verbale con l'esito negativo della ricerca telematica e lo comunica (preferibilmente a mezzo pec) all'avvocato del creditore procedente, ex art. 492 bis, comma 4, cpc;
- la procedura è da intendersi terminata.

b) IPOTESI 2 (un solo bene/credito del debitore risultante dalla ricerca telematica)

- l'ufficiale giudiziario redige il verbale con l'esito positivo della ricerca telematica e lo comunica (preferibilmente a mezzo pec) all'avvocato del creditore procedente, ex art. 492 bis, comma 4, cpc;
- contestualmente, d'ufficio redige un verbale di pignoramento presso terzi, ex art. 492 bis, comma 7, cpc, notificandolo, se possibile a mezzo pec, ai sensi dell'art. 149 bis cpc, al debitore ed al terzo;

(N.B.: - il verbale di pignoramenti presso terzi dell'ufficiale giudiziario si differenzia dal pignoramento presso terzi dell'avvocato, in quanto privo sia della citazione del debitore a comparire all'udienza, sia dell'invito al terzo a rendere la dichiarazione; - nel verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento sono solo quelli risultanti dalla ricerca telematica effettuata tramite l'Agenzia delle Entrate. Quindi, in caso di conto corrente bancario/postale avente un determinato numero identificativo, viene sottoposto a pignoramento solo tale conto e non anche, genericamente, tutti i rapporti intercorrenti tra il debitore e l'istituto di credito, come avviene nel pignoramento presso terzi dell'avvocato)

- eseguita la notifica, l'ufficiale giudiziario restituisce, a mezzo pec o in formato cartaceo, all'avvocato del creditore procedente il verbale di pignoramento presso terzi, unitamente al titolo esecutivo ed all'atto di precetto (art. 543, comma 8, cpc);
- l'avvocato del creditore procedente, entro 30 giorni dalla restituzione, può iscrivere a ruolo il verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario (art. 543, comma 8, cpc);
- in caso di iscrizione a ruolo, il Giudice dell'Esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione, onerando il creditore procedente di notificare detto decreto al debitore, nonché di notificare al terzo l'invito a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 cpc al creditore procedente, entro dieci giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;
- si precisa che l'avvocato del creditore procedente, in caso di mancata iscrizione a ruolo, può, in ogni caso, procedere alla notifica, tramite UNEP, di un proprio atto di pignoramento presso terzi, ex art. 543 cpc, utilizzando le ricerche telematiche effettuate dall'ufficiale giudiziario;
- in tal caso, nell'atto di pignoramento presso terzi vanno indicate le ricerche telematiche ex art. 492 bis, cpc, effettuate dall'ufficiale giudiziario, precisando la data di richiesta della ricerca telematica e la data di comunicazione del verbale dell'ufficiale giudiziario contenente l'esito della ricerca (art. 492, comma 7, cpc).

c) IPOTESI 3 (più beni/crediti del debitore risultanti dalla ricerca telematica)

- l'ufficiale giudiziario redige il verbale con l'esito positivo della ricerca telematica e lo comunica (preferibilmente a mezzo pec) all'avvocato del creditore procedente, ex art. 492 bis, comma 4, cpc;
- l'avvocato del creditore procedente, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del verbale (art. 155 ter disp. att. cpc), può indicare, ai sensi dell'art. 492 bis, commi 8 e 9, cpc, all'ufficiale giudiziario i beni/crediti del debitore da pignorare, tra quelli individuati nel predetto verbale;
- in caso di scelta dei beni da parte dell'avvocato del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario procederà a redigere e notificare al debitore ed ai terzi il verbale di pignoramento presso terzi (art. 492 bis, commi 8 e 9, cpc);

(N.B.: - il verbale di pignoramenti presso terzi dell'ufficiale giudiziario si differenzia dal pignoramento presso terzi dell'avvocato, in quanto privo sia della citazione del debitore a comparire all'udienza, sia dell'invito al terzo a rendere la dichiarazione; - nel verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento sono solo quelli risultanti dalla ricerca telematica effettuata tramite l'Agenzia delle Entrate. Quindi, in caso di conto corrente bancario/postale avente un determinato numero identificativo, viene sottoposto a pignoramento solo tale conto e non anche, genericamente, tutti i rapporti intercorrenti tra il debitore e l'istituto di credito, come avviene nel pignoramento presso terzi dell'avvocato)

- si precisa che detto verbale è notificato ai terzi per estratto, contenente esclusivamente i dati ad essi riferibili;
- eseguita la notifica, l'ufficiale giudiziario restituirà, a mezzo pec o in formato cartaceo, all'avvocato del creditore procedente il verbale di pignoramento presso terzi, unitamente al titolo esecutivo ed all'atto di precetto (art. 543, comma 8, cpc);

- l'avvocato del creditore procedente, entro 30 giorni dalla restituzione, potrà iscrivere a ruolo il verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario (art. 543, comma 8, cpc);
- in caso di iscrizione a ruolo, il Giudice dell'Esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione, onerando il creditore procedente di notificare detto decreto al debitore, nonché di notificare al terzo l'invito a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 cpc al creditore procedente, entro dieci giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;
- si precisa che l'avvocato del creditore procedente, in caso di mancata indicazione, all'ufficiale giudiziario, dei beni del debitore da pignorare nel termine di 10 giorni di cui all'art. 155 ter disp. att. cpc e/o nel caso di mancata iscrizione a ruolo del verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario, può, in ogni caso, procedere alla notifica, tramite UNEP, di un proprio atto di pignoramento presso terzi, ex art. 543 cpc, utilizzando le ricerche telematiche effettuate dall'ufficiale giudiziario;
- in tal caso, nell'atto di pignoramento presso terzi vanno indicate le ricerche telematiche effettuate dall'ufficiale giudiziario, precisando la data di richiesta della ricerca telematica e la data di comunicazione del verbale dell'ufficiale giudiziario contenente l'esito della ricerca (art. 492, comma 7, cpc).
- **ART. 155 SEXIES, DISP. ATT., CPC:** *Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.*
- il termine di efficacia dell'atto di precetto (90 giorni dalla notifica, ex art. 481 cpc) rimane sospeso nei seguenti casi:
 - a) art. 492 bis, comma 3, cpc > *“dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma”;*
 - b) art. 155 quinquies, comma 3, disp. att. cpc > *“dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento”*
- ai sensi dell'art. 492, comma 7, cpc, *“nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza”*
- anche se non previsto dalla normativa, si rileva come sia opportuno indicare nel pignoramento anche la data di rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. cpc, in quanto, anche in detta ipotesi, vi è una sospensione del termine di efficacia dell'atto di precetto (di ulteriori 90 giorni), come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 155 quinquies, disp. att. cpc

MODULISTICA



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

E-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

**MODULO RICHIESTA RICERCHE CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA
PIGNORARE (ART. 492-BIS CPC)**

DATI DELL'AVVOCATO RICHIEDENTE

NOME E COGNOME _____

DOMICILIO STUDIO LEGALE _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

DATI DEL CREDITORE

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

RESIDENZA/SEDE _____

DATI DEL DEBITORE

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

RESIDENZA/SEDE _____

-TITOLO ESECUTIVO: _____

- ATTO DI PRECETTO: NOTIFICATO IL _____, IMPORTO € _____

Il sottoscritto Avv. _____, nella qualità,

CHIEDE

all'UNEP del Tribunale di Fermo che vengano eseguite, nei confronti del debitore suindicato, le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis, cpc, presso le banche dati in possesso o comunque consultabili dell'Agenzia delle Entrate.

Fermo, _____

Firma



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

OGGETTO: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis cpc)
(richiesta cronologico mod. C _____)

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, con la presente:

- visto il decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ dal Tribunale di _____, notificato in data _____ a _____, nato il _____ a _____, residente in _____, c.f. _____, dichiarato esecutivo dal _____ con decreto del _____;
- visto l'atto di precetto notificato in data _____ al predetto debitore _____;
- vista la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis cpc, relativa al debitore _____, presentata in data _____ dall'avv. _____, quale procuratore di _____;

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 quinquies, disp. att. c.p.c., l'impossibilità, da parte di questo Ufficio, di dar seguito alla predetta richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in quanto non sono funzionanti le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma dell'art. 492 bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c.

Fermo,

IL DIRIGENTE UNEP
DR. NICOLA CECORO
Firmato digitalmente

(N.B.: LA PRESENTE ATTESTAZIONE VENIVA RILASCIATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AL CREDITORE PROCEDENTE PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DELLE RICERCHE TELEMATICHE DIRETTE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE)



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

OGGETTO: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis cpc)
(richiesta cronologico mod. C _____)

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, con la presente:

- visto il decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ dal Giudice di Pace di _____, notificato in data _____ al sig. _____ (c.f. _____), residente in _____, e dichiarato esecutivo dallo stesso Giudice di Pace in data _____;
- visto l'atto di precetto notificato al sig. _____ in data _____;
- vista la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis cpc, presso il Centro per l'Impiego/INPS/INAIL/P.R.A., relativa al predetto debitore _____, presentata in data _____ dall'avv. _____, con studio legale in _____, quale procuratore di _____;

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 quinquies, disp. att. cpc, l'impossibilità, da parte di questo Ufficio, di dar seguito alla predetta richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare presso il Centro per l'Impiego/INPS/INAIL/P.R.A., in quanto privo dell'accesso diretto alla banca dati dello stesso Centro per l'Impiego, di cui all'art. 492 bis, comma 4, c.p.c. e all'articolo 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.

Fermo,

IL DIRIGENTE UNEP
DR. NICOLA CECORO
Firmato digitalmente

(N.B.: LA PRESENTE ATTESTAZIONE VIENE RILASCIATA, ATTUALMENTE, DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AL CREDITORE PROCEDENTE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO/INPS/INAIL/P.R.A., ALLE QUALI LO STESSO UFFICIALE GIUDIZIARIO NON PUO' ACCEDERE DIRETTAMENTE)



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

OGGETTO: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis cpc)
(richiesta cronologico mod. C _____)

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, con la presente:

- visto il decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ dal Tribunale di _____, notificato in data _____ a _____, nato il _____, residente in _____, c.f. _____, dichiarato esecutivo dal _____ con decreto del _____;
- visto l'atto di precetto notificato in data _____ al predetto debitore _____;
- vista la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis cpc, relativa al debitore _____, presentata in data _____ dall'avv. _____, quale procuratore di _____;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c., di non poter dar seguito alla predetta richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, per mancanza dei presupposti (ad esempio, mancata decorrenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, di cui all'art. 482 c.p.c.).

Fermo,

IL DIRIGENTE UNEP
DR. NICOLA CECORO
Firmato digitalmente

TRIBUNALE CIVILE DI _____

ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C., COMMA 2 C.P.C.

Il sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, C.F. _____, PEC _____, presso il cui studio in _____ Via _____ n. _____ è elettivamente domiciliato,

PREMESSO

- che il sig. _____ è creditore nei confronti del sig. _____ residente in _____, della somma di € _____ in virtù di decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ dal _____, notificato il _____, dichiarato esecutivo con decreto emesso in data _____ dal _____;
 - che in data _____ veniva notificato al debitore atto di precetto;
 - che, prima del decorso del termine di cui all'art. 482 cpc/ovvero prima della notifica del precetto, è interesse del creditore procedere alle ricerche con modalità telematiche ex art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., in quanto vi è pericolo nel ritardo;
- Tutto ciò premesso, l'avv. _____ nella spiegata qualità, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492-bis, c.p.c e 155-quinquies, disp. att. c.p.c.,

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, di essere autorizzato ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, ai dati contenuti nel pubblico registro automobilistico ed ai dati in possesso degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere

le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall'INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane.

Luogo e data

Avv. _____

ISTANZA EX ART. 492-BIS CPC E ARTT. 155-QUATER E QUINQUIES, DISP. ATT. C.P.C.

Il sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, C.F. _____, PEC _____, presso il cui studio in _____ Via _____ n. _____ è elettivamente domiciliato,

PREMESSO

- che il sig. _____ è creditore nei confronti del sig. _____ residente in _____, della somma di € _____ in virtù di decreto ingiuntivo n. _____, emesso il _____ dal _____;
- che detto D.I. è stato notificato al debitore in data _____, dichiarato esecutivo con decreto emesso in data _____ dal _____;
- che in data _____ veniva notificato al debitore atto di precetto;
- che, in data _____, l'UNEP del Tribunale di _____ rilasciava in favore dell'istante attestazione ex art. 492- bis, c.p.c. e art. 155 quater e quinquies, disp. att. c.p.c.;

Tutto ciò premesso, l'avv. _____ nella spiegata qualità, ai sensi dell'art. 492-bis, cpc, artt. 155-quater e quinquies, disp. att. c.p.c.,

CHIEDE

al _____ (indicare l'ufficio pubblico presso il quale si vuole eseguire la ricerca telematica dei beni del debitore; ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Centro per l'Impiego, ecc....) di conoscere, relativamente al debitore _____ tutte le informazioni inerenti la situazione patrimoniale del medesimo ed, in particolare, riguardo le cose e i crediti appartenenti allo stesso debitore da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Luogo e data

Avv. _____

**IPOTESI 1: VERBALE ESITO NEGATIVO RICERCA TELEMATICA IN
MANCANZA DI BENI/CREDITI DEL DEBITORE**

CRON.
REGISTRO 0
Mod.E n.
Mod.F n.
Mod.C n.



TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

VERBALE ESITO RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE
ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, c.p.c.

All'esito delle ricerche nei confronti di _____ (c.f./P.I. _____), su istanza del creditore _____ si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate: le ricerche hanno risultanze negative in quanto non sono state individuate cose o crediti del debitore.

Visto quanto innanzi, il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, redige il presente verbale, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, cpc.

FERMO, li _____

IL DIRIGENTE UNEP
DR. CECORO NICOLA
Firmato digitalmente

**IPOTESI 2: VERBALE ESITO RICERCA TELEMATICA CON UN SOLO
BENE/CREDITO DEL DEBITORE PRESENTE**

CRON.
REGISTRO 0
Mod.E n.
Mod.F n.
Mod.C n.



**TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUCIONI E PROTESTI**

**VERBALE ESITO RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE
ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, c.p.c.**

All'esito delle ricerche nei confronti di _____ (c.f./P.I. _____), su istanza del creditore _____ si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate:

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:
Tipo rapporto: Conto corrente
Ruolo soggetto: Titolare e contitolare
C.F. Operatore finanziario: 00833240328
Denominazione operatore: BANCA GENERALI SPA
Data inizio partecipazione: 01/01/0001
Id. rapporto:

Visto quanto innanzi, il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Funzionario Unep del Tribunale di Fermo, redige il presente verbale, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, cpc.

La procedura proseguirà ai sensi dell'art. 492 bis, comma 7, cpc.

FERMO, lì _____

IL DIRIGENTE UNEP
DR. CECORO NICOLA
Firmato digitalmente

**IPOTESI 2: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL CASO DI
UN SOLO BENE/CREDITO DEL DEBITORE RISULTANTE DALLA
RICERCA TELEMATICA**

Mod. C n.
Mod. RB n.



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(ART. 492 BIS, COMMA 7, CPC)

Il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo:

A richiesta della società _____ (c.f. _____), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, pec: _____, con studio legale in _____, presso il quale è elettivamente domiciliata.

PREMESSO

- che in data _____ veniva emesso dal Giudice di Pace di _____ il decreto ingiuntivo n. _____, notificato in data _____ alla società _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____, e dichiarato esecutivo dallo stesso Giudice di Pace in data _____;
- che in data _____ veniva notificato alla società _____ atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € _____, oltre IVA come per legge;
- in data _____ veniva presentata dall'Avv. _____, nella qualità, l'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, ex art. 492 bis, cpc, (mod. RB _____);
- in data _____ il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, comunicava a mezzo pec, all'Avv. _____, il verbale esito ricerca con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, cpc;
- nel predetto verbale, i beni e/o crediti presso terzi del debitore risultavano i seguenti:
 - DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: _____, Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione operatore: CASSA DI RISPARMIO DI _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: _____;

Quanto innanzi premesso, io sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 7, c.p.c.

HO PIGNORATO

i seguenti beni e/o crediti presso terzi del debitore:

DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: _____, Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo
soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione operatore:
CASSA DI RISPARMIO DI _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto:
_____, nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito sopra indicato, pari ad €
_____, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito
per cui si procede oltre al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori,
sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice;

HO INTIMATO

al terzo suindicato di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice, sotto
comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandoli che, dal giorno della notifica del presente atto,
sono soggetti, relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del
credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INGIUNTO

alla società debitrice _____ di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia
del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di
non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

HO INVITATO

la società debitrice ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il
giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di
irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale
di Fermo;

HO INVITATO

la società debitrice, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ad effettuare la dichiarazione con le
modalità previste dall'art. 492, comma 4 c.p.c., indicando, nei quindici giorni da oggi, ulteriori beni

utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, anche se già pignorati ai sensi dell'art. 492 bis, cpc, ovvero le generalità di terzi debitori, avvertendolo che, in caso di omessa o falsa dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 388 c.p.;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Fermo,

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato a:

- società _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____, copia del presente atto, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

- Cassa di Risparmio di _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in _____, copia del presente atto, per estratto, contenente esclusivamente i dati alla stessa riferibili, ex art. 492 bis, comma 7, cpc, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

(N.B.: - il verbale di pignoramenti presso terzi dell'ufficiale giudiziario si differenzia dal pignoramento presso terzi dell'avvocato, in quanto privo sia della citazione del debitore a comparire all'udienza, sia dell'invito al terzo a rendere la dichiarazione; - nel verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento sono solo quelli risultanti dalla ricerca telematica effettuata tramite l'Agenzia delle Entrate. Quindi, in caso di conto corrente bancario/postale avente un determinato numero identificativo, viene sottoposto a pignoramento solo tale conto e non anche, genericamente, tutti i rapporti intercorrenti tra il debitore e l'istituto di credito, come avviene nel pignoramento presso terzi dell'avvocato)

IPOTESI 3: VERBALE ESITO RICERCA TELEMATICA CON PIU'
BENI/CREDITI DEL DEBITORE PRESENTI

CRON.
REGISTRO 0
Mod.E n.
Mod.F n.
Mod.C n.



TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

VERBALE ESITO RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE
ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, c.p.c.

All'esito delle ricerche nei confronti di _____ (c.f./P.I. _____), su istanza del
creditore _____ si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come
di seguito indicate:

AGENZIA DELLE ENTRATE:

DATI REGISTRO:

Tipo: MOD. 69

Data di registrazione:

Data di stipula:

Codice ufficio: TQL

Ufficio: DPMC UT MACERATA

Anno:

Serie:

Numero:

Sotto numero: 0

Progressivo negozio: 1

Ruolo soggetto: DANTE CAUSA

Negozio: 1102/COMPRAVENDITA DI FABBRICATO

DATI REGISTRO:

Tipo: MOD. RLI

Data di registrazione:

Data di stipula:

Codice ufficio: TQL

Ufficio: DPMC UT MACERATA

Anno: 2016

Serie:

Numero:

Sotto numero: 0

Progressivo negozio: 0

Ruolo soggetto: DANTE CAUSA

Negozio: L1/LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO

DATI REGISTRO:

Tipo: MOD. 69

Data di registrazione:

Data di stipula:

Codice ufficio: TQL

Ufficio: DPMC UT MACERATA

Anno: 2015

Serie:

Numero:

Sotto numero: 0

Progressivo negozio: 1

Ruolo soggetto: AVENTE CAUSA

Negozio: 1114/COMPRAVENDITA DI AZIONI

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:

Tipo rapporto: Conto deposito titoli e/o obbligazioni

Ruolo soggetto: Titolare e contitolare

C.F. Operatore finanziario: 00833240328

Denominazione operatore: BANCA GENERALI SPA

Data inizio partecipazione: 01/01/0001

Id. rapporto:

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:

Tipo rapporto: Conto Corrente

Ruolo soggetto: Titolare e contitolare

C.F. Operatore finanziario: 00833240328

Denominazione operatore: BANCA GENERALI SPA

Data inizio partecipazione: 01/01/0001

Id. rapporto:

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:

Tipo rapporto: Conto deposito a risparmio libero/vincolato

Ruolo soggetto: Titolare e contitolare

C.F. Operatore finanziario: 01153230360

Denominazione operatore: BPER BANCA SPA

Data inizio partecipazione: 01/01/0001

Id. rapporto:

FRONTESPIZIO DATI CERTIFICAZIONE UNICA

Dati Debitore:

Dati nascita comune: Prov: Data nascita: Sesso:

Casi di esclusione: Certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni

Domicilio fiscale al 01/01/2020 Comune: Prov: FM Codice catastale: F522

DATI SOSTITUTO:

C.F. Sostituto:

Codice fiscale indicato errato

Denominazione: SRL

Soggetto: Persona fisica

Codice attività: Fabbricazione di calzature

Domicilio fiscale attuale Comune: Prov: Indirizzo:

MODELLO REDDITUALE

Tipo modello: Certificazione Unica

Codifica dettagli reddituale: dettagli contabili da Certificazione Unica

Prog. interno dichiarazione: 2

Id. telematico dichiarazione:

C.F. Dichiarante indicato:

C.F. Dichiarante validato:

Anno imposta: 2021

DETTAGLI CONTABILI DA CERTIFICAZIONE UNICA - DATI FISCALI:

Codice fiscale indicato corretto o recuperato

Codice fiscale validato

REDDITI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: 32815.2

FRONTESPIZIO DATI CERTIFICAZIONE UNICA

Dati Debitore:

Dati nascita comune: Prov: Data nascita: Sesso:

Casi di esclusione: Certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni

Domicilio fiscale al 01/01/2020 Comune: Prov: Codice catastale: G921

DATI SOSTITUTO:

C.F. Sostituto:

Codice fiscale indicato errato

Denominazione: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Soggetto: Persona fisica

Domicilio fiscale attuale Comune: ROMA Prov: RM Indirizzo: VIA CIRO IL GRANDE 21
c.a.p.: 00144

MODELLO REDDITUALE

Tipo modello: Certificazione Unica

Codifica dettagli reddituale: dettagli contabili da Certificazione Unica

Prog. interno dichiarazione: 2

Id. telematico dichiarazione:

C.F. Dichiarante indicato:

C.F. Dichiarante validato:

Anno imposta: 2021

DETTAGLI CONTABILI DA CERTIFICAZIONE UNICA - DATI FISCALI:

Codice fiscale indicato corretto o recuperato

Codice fiscale validato

REDDITI DI PENSIONE: 13192.53

GIORNI PENSIONE: 365

DATA INIZIO RAPPORTO DI LAVORO: 01/06/2019

IN FORZA AL 31/12 :1

Visto quanto innanzi, il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, redige il presente verbale, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, cpc.

La procedura proseguirà ai sensi dell'art. 492 bis, comma 8, cpc e dell'art. 155 ter, comma 2, disp. att. cpc.

FERMO, li

IL DIRIGENTE UNEP

DR. CECORO NICOLA

Firmato digitalmente

N.B.: in “Dati Registro” non risultano, per gli atti soggetti a registrazione, i dati (nominativo, codice fiscale e indirizzo) del terzo avente causa (ad esempio, nel contratto di locazione, i dati del locatario) del debitore dante causa (locatore). Pertanto, per l'ufficiale giudiziario non è possibile procedere all'eventuale pignoramento presso terzi di detti crediti, non essendo esattamente individuato il terzo. Al riguardo, si precisa che l'avvocato potrà ottenere dall'Agenzia delle Entrate, facendo un accesso agli atti, i dati del terzo, utilizzando il verbale esito ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario, nel quale sono, comunque, presenti alcuni dati (data di stipula, data di registrazione, numero negozio, numero progressivo, ecc...) del negozio intercorso tra il debitore dante causa ed il terzo avente causa e registrato presso l'Agenzia delle Entrate

**IPOTESI 3: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL CASO DI
PIU' BENI/CREDITI DEL DEBITORE RISULTANTI DALLA RICERCA
TELEMATICA**

(ORIGINALE DI NOTIFICA)

Mod. C n.
Mod. RB n.



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(ART. 492 BIS, COMMA 8, CPC)

Il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo:

A richiesta della società (c.f.), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede in , rappresentata e difesa dall'Avv. , pec: , con studio
legale in , presso il quale è elettivamente domiciliata.

PREMESSO

- che in data veniva emesso dal Giudice di Pace di il decreto ingiuntivo n. ,
notificato in data alla società , in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in , e dichiarato esecutivo dallo stesso Giudice di Pace in data ;
- che in data veniva notificato alla società atto di precetto con il quale
veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € , oltre IVA come per legge;
- in data veniva presentata dall'Avv. , nella qualità, l'istanza di ricerca con
modalità telematica dei beni da pignorare, ex art. 492 bis, cpc, (mod. RB);
- in data il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo,
comunicava a mezzo pec, all'Avv. , il verbale esito ricerca con modalità telematiche, ai
sensi dell'art. 492 bis, commi 4 e 8, cpc;
- in data l'Avv. comunicava, a mezzo pec, al sottoscritto Dirigente Unep, i seguenti
beni e/o crediti presso terzi del debitore, di cui al suindicato verbale, da sottoporre a pignoramento:

a) DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: , Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo
soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione

operatore: CASSA DI RISPARMIO DI _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: _____ ;

- b) DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: _____, Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 01340740156, Denominazione operatore: BANCO _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: _____ ;

Quanto innanzi premesso, io sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 8, c.p.c.,

HO PIGNORATO

i seguenti beni e/o crediti presso terzi del debitore:

- a) DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: _____, Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione operatore: CASSA DI RISPARMIO DI _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: _____ ;

- b) DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: _____, Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 01340740156, Denominazione operatore: BANCO _____, Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: _____, nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito sopra indicato, pari ad € _____, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice;

HO INTIMATO

ai terzi suindicati di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandoli che, dal giorno della notifica del presente atto, sono soggetti, relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INGIUNTO

alla società debitrice _____ di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli

articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

HO INVITATO

la società debitrice ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Fermo;

HO INVITATO

la società debitrice, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ad effettuare la dichiarazione con le modalità previste dall'art. 492, comma 4 c.p.c., indicando, nei quindici giorni da oggi, ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, anche se già pignorati ai sensi dell'art. 492 bis, cpc, ovvero le generalità di terzi debitori, avvertendolo che, in caso di omessa o falsa dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 388 c.p.;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Fermo,

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato a:

- società _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____, copia del presente atto, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

- Banco _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in _____, copia del presente atto, per estratto, contenente esclusivamente i dati allo stesso riferibili, ex art. 492 bis, comma 7, cpc, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

- Cassa di Risparmio di _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in _____, copia del presente atto, per estratto, contenente esclusivamente i dati alla stessa riferibili, ex art. 492 bis, comma 7, cpc, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

(N.B.: - il verbale di pignoramenti presso terzi dell'ufficiale giudiziario si differenzia dal pignoramento presso terzi dell'avvocato, in quanto privo sia della citazione del debitore a comparire all'udienza, sia dell'invito al terzo a rendere la dichiarazione; - nel verbale di pignoramento presso terzi dell'ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento sono solo quelli risultanti dalla ricerca telematica effettuata tramite l'Agenzia delle Entrate. Quindi, in caso di conto corrente bancario/postale avente un determinato numero identificativo, viene sottoposto a pignoramento solo tale conto e non anche, genericamente, tutti i rapporti intercorrenti tra il debitore e l'istituto di credito, come avviene nel pignoramento presso terzi dell'avvocato)

**IPOTESI 3: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL CASO DI
PIU' BENI/CREDITI DEL DEBITORE RISULTANTI DALLA RICERCA
TELEMATICA**

(COPIA PER UN TERZO)

Mod. C n.
Mod. RB n.



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(ART. 492 BIS, COMMA 8, CPC)

Il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo:

A richiesta della società (c.f.), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede in , rappresentata e difesa dall'Avv. , pec: , con studio
legale in , presso il quale è elettivamente domiciliata.

PREMESSO

- che in data veniva emesso dal Giudice di Pace di il decreto ingiuntivo n. ,
notificato in data alla società , in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in , e dichiarato esecutivo dallo stesso Giudice di Pace in data ;
- che in data veniva notificato alla società atto di precetto con il quale
veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € , oltre IVA come per legge;
- in data veniva presentata dall'Avv. , nella qualità, l'istanza di ricerca con
modalità telematica dei beni da pignorare, ex art. 492 bis, cpc, (mod. RB);
- in data il sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep del Tribunale di Fermo,
comunicava a mezzo pec, all'Avv. , il verbale esito ricerca con modalità telematiche, ai
sensi dell'art. 492 bis, commi 4 e 8, cpc;
- in data l'Avv. comunicava, a mezzo pec, al sottoscritto Dirigente Unep, i seguenti
beni e/o crediti presso terzi del debitore, di cui al suindicato verbale, da sottoporre a pignoramento:

- DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: , Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione operatore: CASSA DI RISPARMIO DI , Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: ;

Quanto innanzi premesso, io sottoscritto Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, munito degli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 8, c.p.c.

HO PIGNORATO

i seguenti beni e/o crediti presso terzi del debitore:

- DATI ANAGRAFE RAPPORTI: C.F./P. Iva: , Tipo rapporto: Conto Corrente, Ruolo soggetto: Titolare e contitolare, C.F. Operatore finanziario: 00112540448, Denominazione operatore: CASSA DI RISPARMIO DI , Data inizio partecipazione: 01/01/0001, Id. rapporto: , nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito sopra indicato, pari ad € , aumentato della metà, ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice;

HO INTIMATO

al terzo suindicato di non disporre delle somme e/o cose pignorate senza ordine del giudice, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandoli che, dal giorno della notifica del presente atto, sono soggetti, relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INGIUNTO

alla società debitrice di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

HO INVITATO

la società debitrice ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di

irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Fermo;

HO INVITATO

la società debitrice, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ad effettuare la dichiarazione con le modalità previste dall'art. 492, comma 4 c.p.c., indicando, nei quindici giorni da oggi, ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, anche se già pignorati ai sensi dell'art. 492 bis, cpc, ovvero le generalità di terzi debitori, avvertendolo che, in caso di omessa o falsa dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 388 c.p.;

HO AVVERTITO

la società debitrice che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Fermo,

RELAZIONE DI NOTIFICA

In pari tempo, ho notificato a:

- Cassa di Risparmio di _____, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in _____, copia del presente atto, per estratto, contenente esclusivamente i dati alla stessa riferibili, ex art. 492 bis, comma 7, cpc, mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata AG n. _____, ai sensi di legge.

Fermo,

**FAC-SIMILE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
PREPARATO DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATO, EX ART. 543 CPC,
DOPO LE RICERCHE TELEMATICHE EFFETTUATE TRAMITE L'UNEP**

**TRIBUNALE DI _____
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

Il sig. _____ (C.F. _____) rappresentato e difeso
dall'avv. _____ (C.F. _____), indirizzo Pec _____,
fax _____, nel cui studio, in _____ è elettivamente
domiciliato, come da procura stesa in calce (oppure a margine) all'atto di precetto notificato il _____
(oppure del presente atto/del ricorso...)

PREMESSO

- che l'istante è creditore nei confronti di _____ in forza di D.I. n. _____,
notificato in data _____, reso esecutivo con decreto emesso il _____ dal _____;
- che in data _____ veniva notificato atto di precetto con cui veniva intimato a _____ il
pagamento, nel termine di 10 giorni, della somma di euro _____, oltre agli interessi legali
maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura
occorrendi sino al saldo;
- che in data _____ veniva presentata all'ufficiale giudiziario del tribunale di _____ istanza di
ricerca telematica dei beni, ex art. 492 bis, cpc;
- che in data _____ l'ufficiale giudiziario del tribunale di _____ comunicava, a mezzo
pec, il verbale con esito ricerca telematica ex art. 492 bis, comma 4, cpc;
- che è intenzione del creditore procedere al pignoramento dei crediti presso terzi del debitore risultanti dalla
suddetta ricerca telematica ex art. 492 bis cpc, e di ogni altro credito del debitore nei confronti dei terzi,
come di seguito specificati, nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del proprio credito di
euro _____, aumentato della metà come per legge, oltre al costo della notifica del precetto, agli
interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di
procedura occorrendi sino al saldo, in quanto, ad oggi, il debitore non ha provveduto al pagamento del
dovuto.

Tutto ciò premesso

CITA

_____ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del debitore) a comparire innanzi
al Tribunale di _____, all'udienza del _____ con avvertimento che, non
comparendo, si procederà come per legge;

INVITA

_____ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del terzo pignorato) a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente, entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al difensore costituito come sopra indicato;

AVVERTE

_____ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del terzo pignorato) che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza e che, qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex art. 543, comma 4, c.p.c.).

Si da atto che il valore del presente procedimento è pari ad euro _____

Luogo e data

Avv. _____

VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Ad istanza di _____, come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di _____:

- visto il decreto ingiuntivo n. _____, emesso dal Tribunale di _____, notificato in data _____, reso esecutivo con decreto emesso dal _____ in data _____;

- visto l'atto di precetto notificato in data _____, con il quale si intimava a _____ di pagare la somma di euro _____, oltre interessi maturandi e spese successive occorrente;

- visto il verbale con esito ricerca telematica ex art. 492 bis, comma 4, cpc, comunicato, a mezzo pec, in data _____, dall'ufficiale giudiziario del tribunale di _____, all'avv. _____, nella qualità;

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute da _____ a _____ in virtù di (indicare il rapporto intercorrente tra il terzo pignorato ed il debitore: rapporto di lavoro, conto corrente, ecc....), con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di euro _____ aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente atto e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal Giudice;

HO INTIMATO A

_____ (indicare terzo pignorato) di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INGIUNTO A

_____ (indicare il debitore) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

HO INVITATO

_____ (indicare il debitore) ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice del Tribunale di _____;

HO AVVERTITO

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

HO, ALTRESI', AVVERTITO

il debitore che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ho, infine, notificato il presente atto a:

- Tizio, residente in _____, mediante consegna
- Società X, con sede legale in _____, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., mediante consegna

Luogo e data

Il Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario

COMPENSO SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DOPO LE RICERCHE TELEMATICHE EX ART. 492 BIS CPC (art. 122 D.P.R. 1229/1959)

NORMATIVA

Art. 122 D.P.R. 1229/1959 (estratto)

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.

In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso

previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.”

ART. 532 CPC ***(Vendita a mezzo di commissionario)***

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 sexies delle disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per

determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

ART. 159 TER DISP. ATT. CPC

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164 ter delle presenti disposizioni.

ART. 164 BIS DISP. ATT. CPC

(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

ART. 164 TER DISP. ATT. CPC

(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

e-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

TABELLA COMPENSO SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DOPO LE RICERCHE TELEMATICHE EX ART. 492 BIS CPC (art. 122 D.P.R. 1229/1959)

- A)** 6% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc fino a € 10.000,00;
- B)** 4% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc da € 10.001,00 fino ad € 25.000,00;
- C)** 3% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc di importo superiore ad € 25.000,00.

PRECISAZIONI

- 1) Pignoramenti non iscritti a ruolo:** il compenso non è dovuto
- 2) Modalità di liquidazione del compenso:** **a)** il compenso rientra tra le spese di esecuzione ed è liquidato dal G.E. in prededuzione sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione; **b)** il compenso è ridotto alla metà nel caso in cui il pignoramento venga eseguito oltre 15 giorni dalla richiesta.
- 3) Pignoramenti esenti per materia:** il compenso è posto a carico del Ministero della Giustizia
- 4) Limiti del compenso:** **a)** non può essere superiore al 5% del valore del credito per cui si procede e, comunque, non può eccedere l'importo di €. 3.000,00
- 5) Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.):** il compenso rientra tra le spese di esecuzione ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
- 6) Estinzione del processo esecutivo:** il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 7) Chiusura anticipata del processo esecutivo:** in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo a norma dell'art. 164 bis delle disp. att. c.p.c. o a norma dell'art. 532, comma 2, terzo periodo, c.p.c., il compenso non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 8) Inefficacia del pignoramento:** in caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. o dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il compenso non è dovuto.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REPERIBILE SUL
SITO INTERNET DELL'UNEP DEL TRIBUNALE DI
FERMO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

<https://unep-tribunale-di-fermo.webador.it>

IL DIRIGENTE UNEP
DR. NICOLA CECORO